

Regolamento dell'Avvocatura Provinciale

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura della Provincia di Savona, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso, nonché i principi che ne ispirano l'azione. Definisce, altresì, le modalità di corresponsione dei compensi professionali dovuti in applicazione dell'articolo 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014 e s.m.i., in conformità alle norme contrattuali di riferimento ed alla Legge n. 247/2012.
- 2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia ed indipendenza dagli Organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.
- 3. L'Amministrazione Provinciale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.
- 4. La corresponsione del compenso professionale dovuto a favore degli Avvocati non esclude il contestuale affidamento agli stessi della posizione organizzativa all'articolo 8, comma 1, lettera b) e c) del CCNL 31/03/1999 e s.m.i..

Articolo 2

Destinatari

1. Possono svolgere l'attività di Avvocato, come sopra esplicitata, e percepire i compensi di cui all'articolo 1), esclusivamente i dipendenti dell'Ente abilitati ad esercitare la professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati, inquadrati nell'Unità organizzativa "Avvocatura-Ufficio Legale".

Articolo 3

Composizione

- 1. L'Avvocatura è collocata organizzativamente secondo quanto disposto nell'organigramma dell'Ente.
- 2. Essa è composta dagli avvocati dipendenti iscritti nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati ed eventuale personale amministrativo di supporto alle attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.
- 3. Il coordinamento dell'Avvocatura è attribuito ad un Dirigente-Responsabile cui sono conferite le relative funzioni sulla base dell'organizzazione adottata dall'Ente.

4. Agli Avvocati dipendenti dell'Ente, iscritti nell'apposito Albo Speciale, è riconosciuta l'alta professionalità di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b), del CCNL del 31.03.1999 e s.m.i..

Articolo 4

Funzioni

- 1. Gli Avvocati assegnati all'Avvocatura svolgono le seguenti funzioni:
- a) contenziosa: con cui provvedono alla tutela dei diritti e degli interessi della Provincia di Savona, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Ente, ed alla cura degli affari legali dell'Amministrazione, sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
- b) consultiva: l'Avvocatura svolge a favore della Provincia di Savona attività di carattere consultivo sulle questioni giuridiche ad essa preposte, in particolare attraverso la formulazione di pareri scritti o orali. Le richieste di parere devono essere inviate in tempi utili a consentirne l'istruttoria da parte dell'Avvocatura ed i pareri sono resi, ove possibile, nei termini utili a consentire al Dirigente richiedente di assumere la decisione di spettanza senza pregiudizio per gli interessi della Provincia di Savona.

Articolo 5

Compiti del Dirigente-Responsabile

- 1. Il Dirigente-Responsabile dell'Avvocatura assegna agli Avvocati le pratiche e le cause promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche e di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli Avvocati.
- 2. Il Dirigente-Responsabile dell'Avvocatura comunica all'Avvocatura, appena conosciute, tutte le fattispecie atte a generare contenzioso sia attivo che passivo, sulla base di circostanziati elementi fattuali e/o documentali, al fine di consentire il tempestivo presidio della posizione giuridico-patrimoniale della Provincia di Savona, fornendo tutti gli atti e documenti inerenti la questione, nonché le valutazioni in ordine alla costituzione in giudizio, con puntuale riferimento, se del caso, ai motivi che non rendono opportuno provvedere in autotutela. Tale documentazione deve pervenire all'Avvocatura nel termine perentorio indicato dalla stessa, necessario ad evitare decadenze e preclusioni processuali che possano compromettere l'esito della lite.
- 3. Il Dirigente-Responsabile è tenuto ad aggiornare tempestivamente l'Avvocatura di ogni fatto, provvedimento o comunque nuovo elemento inerente la questione che ha dato origine alla lite.

Articolo 6

Criteri di assegnazione delle pratiche

1. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa, che consultiva, viene assegnata a ciascuno Avvocato dal Dirigente-Responsabile secondo il criterio dell'alternanza, assicurando un'equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale. L'assegnazione può avvenire in forma congiunta ai fini della garanzia di sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità, in tal caso il compenso spettante è calcolato una sola volta.

Articolo 7

Iscrizione all'albo e formazione

1. Le spese di iscrizione degli Avvocati dipendenti iscritti nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati, sono a carico della Provincia di Savona. In applicazione del "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal CNF tutti gli Avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi formativi. Le spese di partecipazione sono a carico della Provincia.

Articolo 8

Incarichi ad Avvocati esterni

- 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Provincia possono essere conferiti dal Presidente ad Avvocati esterni nelle seguenti fattispecie: a) nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocato dell'Ente; b) in caso di eccessivo carico di lavoro per l'Avvocatura; c) in caso di controversie di complessità e specializzazione particolarmente rilevanti o ove non sia presente all'interno dell'Avvocatura la particolare specializzazione richiesta.
- 2. L'Avvocatura, previo parere del Dirigente-Responsabile, se necessario al fine del radicarsi di una vertenza fuori dalla sede del circondario della Corte d'Appello di Genova, può nominare Avvocati esterni domiciliatari.

Articolo 9

Pratica forense

- 1. E' consentito lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura, ai fini del raggiungimento dell'obbligatorio periodo di praticantato, necessario per l'ammissione agli Esami di Stato di Avvocato.
- 2. Tenuto conto che la suddetta attività, esercitata in forma gratuita, produce risultati di notevole utilità, la pratica viene equiparata allo stage.

- 3. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la Provincia di Savona, non può durare oltre il tempo utile per essere ammessi all'Esame di Stato e può essere interrotta in qualsiasi momento, senza preavviso.
- 4. Il Dirigente qualora l'organizzazione dell'Ufficio lo consenta o lo renda opportuno individua i praticanti con procedura selettiva ad evidenza pubblica in numero non superiore agli Avvocati interni.

Articolo 10

Compensi professionali

- 1. Al personale assegnato all'Avvocatura-Ufficio Legale della Provincia di Savona ed iscritto nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati spettano, per lo svolgimento di attività di difesa giudiziale della Provincia medesima, i compensi professionali previsti dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014.
- 2. Ai sensi dell'articolo 23 della Legge n. 247/2012, agli Avvocati dell'Ente deve essere assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
- 3. I compensi professionali, in caso di sentenza favorevole all'Ente, sono attribuiti per ogni grado di giudizio, per l'attività svolta innanzi a tutti gli Organi di giurisdizione ordinaria e speciale, nonché agli Organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i Collegi arbitrali.
- 4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, i compensi professionali vanno corrisposti nei seguenti casi:
- a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;
- b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande o le eccezione dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte;
- 5. Per sentenza favorevole all'Ente si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di potere decisorio, idonei a definire la vertenza in via definitiva nei quali il Giudice si sia pronunciato su questioni processuali o di merito in senso favorevole all'Amministrazione, definendo il contenzioso.

Sono considerate sentenze favorevoli anche i provvedimenti che, pur non pronunciando sul merito della controversia, definiscono in rito la causa con esito favorevole per la Provincia di Savona, come, in via esemplificativa, quelli che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, irricevibilità del ricorso o dell'azione, la carenza di giurisdizione o di competenza ovvero le sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio, per

perenzione, mancata comparizione delle parti, abbandono, le pronunce di inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse, cessata materia del contendere o difetto di legittimazione ad agire.

- 6. I compensi professionali di cui al presente Regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; i compensi professionali sono corrisposti al netto degli oneri riflessi. L'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza.
- 7. I compensi professionali da corrispondere agli Avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio, non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'Avvocatura interna, bensì a compensare il lavoro svolto.
- 8. La correlazione tra i compensi dei professionisti legali e la retribuzione di risultato è disciplinata dai vigenti Contratti Collettivi Integrativi Aziendali stipulati per la Dirigenza e per il personale dei livelli.
- 9. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale o consulenziale.

(I)

Modalità di distribuzione ed erogazione dei compensi recuperati dalle controparti

a) Nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, l'80% delle somme recuperate sono attribuite all'Avvocato, dipendente dell'Ente, che ha trattato la causa. Il 20% delle somme introitate andranno a beneficio del bilancio dell'Ente.

Qualora l'incarico difensivo sia stato svolto da più Avvocati dipendenti in forma congiunta, l'attribuzione dei compensi avviene in proporzione all'attività effettivamente posta in essere da ciascun Avvocato, in base alla dichiarazione resa dagli stessi legali incaricati. L'erogazione avverrà al momento dell'effettivo introito delle somme da parte dell'Ente.

- b) Ciascun Avvocato non può percepire complessivamente nell'anno solare somme superiori al suo trattamento economico complessivo.
- c) In caso di incarico svolto congiuntamente a Professionisti esterni, il compenso per l'Avvocato interno sarà erogato solo per le attività effettivamente svolte e certificate dall'Avvocato stesso e comunque nel limite dell'80% della differenza tra le somme introitate e la parcella pagata all'Avvocato esterno.

(II)

Modalità di distribuzione ed erogazione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenze

favorevoli con compensazione delle spese di lite

- a) Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, nel caso di sentenza favorevole all'Ente con compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole o atto analogo che risponda positivamente alle prospettazioni della parte pubblica, il compenso spettante all'Avvocato è determinato sulla base della previsione tabellare del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., con l'applicazione dei parametri nel valore medio, su presentazione di notula del Legale incaricato, fondata sulle prestazioni professionali effettivamente rese e documentate, con esclusione delle spese generali e di qualsiasi altra spesa.
- b) Per le sentenze favorevoli con compensazione delle spese il compenso è dovuto nel rispetto dei limiti imposti dalle norme di riferimento, ovvero nel limite dello stanziamento massimo complessivo non superiore a quello dell'anno 2013.

Articolo 11

Liquidazione dei compensi professionali

- 1. I compensi professionali di cui all'articolo 10) sono liquidati con determinazione dirigenziale della struttura di appartenenza e gravano sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio provinciale.
- 2. Per quanto riguarda le spese compensate la liquidazione viene effettuata con periodicità bimestrale, sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi e sottoscritte dall'Avvocato cui è stata conferita la procura alla specifica lite.
- 3. Per quanto riguarda le spese a carico della controparte, una volta recuperate le somme dalla parte soccombente, la liquidazione del compenso spettante all'Avvocato dipendente viene corrisposta allo stesso entro il mese successivo.

Articolo 12

Norme transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo online.
- 2. Il presente Regolamento trova applicazione anche con riguardo alle sentenze favorevoli all'Ente notificate agli Avvocati patrocinatori nei dieci mesi antecedenti la data di entrata in vigore del medesimo Regolamento.